



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28 AGOSTO 2009

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. organizza la Coppa Calabria 2009/2010 alla quale partecipano le società in organico per come deliberato con C.U. n° 2, nonché le società, non aventi diritto, che ne hanno fatto apposita richiesta, per come di seguito specificato:

Matr.	Società	Campo Gioco	Cod. Campo
1.	68475 A.S.D. APRIGLIANO CALCIO	Campo Comunale APRIGLIANO	43
2.	610551 A.C. ARSENAL TREBISACCE	Campo Comunale "A. Lutri" TREBISACCE	435
3.	70461 U.S. BADOLATO	Campo Comunale BADOLATO	189
4.	915070 G.S. BIANCO	Campo Comunale BIANCO	135
5.	57972 U.S. BIVONGI PAZZANO	Campo Comunale "D. Murdolo" BIVONGI	125
6.	610024 A.S.D. CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA	Campo Centro Univers. Sportivo RENDE/ARCAVATA	414
7.	75581 S.S. COLOSIMI	Campo Comunale COLOSIMI	368
8.	610739 U.S. FALCHI MAROPATI	Campo Comunale MAROPATI	243
9.	915567 A.S.D. GARIBALDINA	Campo Comunale SOVERIA MANNELLI	60
10.	919882 S.S. GIM ROSE A.S.D.	Campo Comunale "San Lorenzo" ROSE	270
11.	13140 U.S. GIOIOSA JONICA	Campo Comunale GIOIOSA JONICA – Rione Europa	61
12.	70464 U.S. MAMMOLA	Campo Comunale "B. Macri" MAMMOLA	129
13.	80076 S.S. MESORACA	Campo Comunale MESORACA	247
14.	912997 A.S.D. NATILE 2003	Campo DA DEFINIRE	
15.	914898 S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI	Campo Comunale "G. Orfanò" LIMBADI (porte chiuse)	164
16.	914615 A.S.D. NUOVA CURINGA	Campo Comunale FILADELFIA	223
17.	914 A.C. NUOVA DELIESE	Campo Comunale DELIANUOVA	32
18.	82491 A.S.D. NUOVA FILADELFIA	Campo Comunale FILADELFIA	223
19.	73178 A.S.D. NUOVA POL. ACCONIA	Campo Comunale CURINGA/ACCONIA	113
20.	75488 U.S.D. PETRIZZI	Campo Comunale "S. Antonio" PETRIZZI	331
21.	917937 U.S.D. PRO CATANZARO	Campo Comunale "Curto" CATANZARO LIDO (porte chiuse)	17
22.	910465 A.S.D. REAL	Campo Comunale "C.Giordano" GIOIA TAURO	33
23.	913817 U.S.D. REAL CATANZARO 1969	Campo Federale CATANZARO SALA	159
24.	610668 A.S.D. REAL CORIGLIANO	Campo Com. Città DI Corigliano CORIGLIANO CALABRO	15
25.	610420 S.S. REAL PIANE CRATI	Campo Comunale PIANE CRATI	327
26.	610196 S.S. ROGGIANO	Campo Comunale ROGGIANO GRAVINA	54
27.	610334 S.S. SCHIAVONEA CALCIO	Campo DA DEFINIRE	
28.	73120 A.C. SERRESE	Campo Comunale SERRA SAN BRUNO	67
29.	68155 A.S. SPEZZANO ALBANESE	Campo Comunale "V. Vattimo" SPEZZANO ALBANESE	27
30.	915569 ASD.SC SPORTING CLUB DAVOLI	Campo Comunale DAVOLI	127
31.	918072 U.S. TRENTA	Campo Comunale "B. Barca" PEDACE	107
32.	920654 U.S.D. UESSE CATANZARO 1929	Campo Comunale "Curto" CATANZARO LIDO (porte chiuse)	17

CALENDARIO GARE

ANDATA - domenica 6 settembre 2009 - ore 16.00

1° Accoppiamento	ARSENAL TREBISACCE	SPEZZANO ALBANESE
2° Accoppiamento	REAL CORIGLIANO	SCHIAVONEA CALCIO
3° Accoppiamento	GIM ROSE ASD	ROGGIANO
4° Accoppiamento	CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA	TRENTA
5° Accoppiamento	REAL PIANE CRATI	APRIGLIANO CALCIO
6° Accoppiamento	COLOSIMI	GARIBALDINA
7° Accoppiamento	MESORACA	REAL CATANZARO
8° Accoppiamento	UESSE CATANZARO 1929	PRO CATANZARO
9° Accoppiamento	NUOVA POL. ACCONIA	NUOVA CURINGA
10° Accoppiamento	FILADELFIA	SERRESE
11° Accoppiamento	SPORTING CLUB DAVOLI	PETRIZZI
12° Accoppiamento	BADOLATO	BIVONGI PAZZANO
13° Accoppiamento	GIOIOSA JONICA	MAMMOLA
14° Accoppiamento	FALCHI MAROPATI	NUOVA CALCIO LIMBADI
15° Accoppiamento	REAL	NUOVA DELIESE
16° Accoppiamento	BIANCO	NATILE 2003

RITORNO - domenica 13 settembre 2009 - ore 16.00

1° Accoppiamento	SPEZZANO ALBANESE	ARSENAL TREBISACCE
2° Accoppiamento	SCHIAVONEA CALCIO	REAL CORIGLIANO
3° Accoppiamento	ROGGIANO	GIM ROSE ASD
4° Accoppiamento	TRENTA	CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA
5° Accoppiamento	APRIGLIANO CALCIO	REAL PIANE CRATI
6° Accoppiamento	GARIBALDINA	COLOSIMI
7° Accoppiamento	REAL CATANZARO	MESORACA
8° Accoppiamento	PRO CATANZARO	UESSE CATANZARO 1929
9° Accoppiamento	NUOVA CURINGA	NUOVA POL. ACCONIA
10° Accoppiamento	SERRESE	FILADELFIA
11° Accoppiamento	PETRIZZI	SPORTINGCLUB DAVOLI
12° Accoppiamento	BIVONGI PAZZANO	BADOLATO
13° Accoppiamento	MAMMOLA	GIOIOSA JONICA
14° Accoppiamento	NUOVA CALCIO LIMBADI	FALCHI MAROPATI
15° Accoppiamento	NUOVA DELIESE	REAL
16° Accoppiamento	NATILE 2003	BIANCO

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Le 32 squadre ammesse vengono suddivise in 16 accoppiamenti ad eliminazione diretta.

Per le gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le vincenti dei 16 gironi si incontreranno tra loro con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all'allegato riquadro.

Nei turni successivi al primo, per il quale è stato diramato apposito calendario, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro, giocano in casa le squadre che hanno disputato la prima gara del precedente turno in trasferta.

Nel caso in cui entrambe le società abbiano giocato in trasferta, il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio.

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara del precedente turno in casa.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società. Si precisa peraltro che la normativa relativa ai "**limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**" vigente per il Campionato di Prima Categoria vale anche per la Coppa Calabria.

Durante le gare di Coppa Calabria è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di € 250,00.

Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all'ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria **verrà addebitato l'importo di € 150,00** e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 41/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1 dell' art. 19 del C.G.S.:

1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Regione si scontano nella stessa competizione.
2. Per le gare di Coppa Regione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Regione, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Regione.
4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S.


Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

RIQUADRO COPPA CALABRIA 2009/2010

(allegato al Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.8.2009)



1° turno eliminatorio	2° turno eliminatorio	3° turno eliminatorio	4° turno eliminatorio	Finale
And. 06.09.09 – ore 16.00	And. 14.10.09 – ore 15.30	And. 03.02.10 – ore 14.30	And. 10.03.10 – ore 14.30	Giovedì 29.4.2010 – ore 16.00
Rit. 13.09.09 – ore 16.00	Rit. 04.11.09 – ore 14.30	Rit. 24.02.10 – ore 14.30	Rit. 31.03.10 – ore 14.30	

N.B.: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete